

Council of Europe
Conseil de l'Europe



Congress of Local and Regional Authorities of Europe
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

SECONDA SESSIONE

(Strasburgo, 30 maggio-1° giugno 1995)

RISOLUZIONE 14 (1995)¹

CONCERNENTE IL

**REGOLAMENTO INTERNO
DELLA CAMERA DELLE REGIONI**

¹ Discussa e adottata dalla Camera delle Regioni il 30 maggio 1995, prima seduta (ved. doc. CPR (2) 2 Parte I, bozza di Risoluzione presentata dal Sig. K Starzacher, Relatore)

La Camera delle Regioni,

- vista la Risoluzione statutaria (94)3, che istituisce il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa,
- vista la Carta del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa ed in particolare il suo articolo 12,
- vista la Risoluzione 1 (1994) del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa relativa al suo regolamento interno,
- viste le proposte del gruppo di lavoro istituito dall'Ufficio di presidenza della Camera delle Regioni, allo scopo di elaborare un progetto di Regolamento interno di tale Camera,
- avendo esaminato i lavori del gruppo di lavoro comune alle due Camere, al fine di permettere un'armonizzazione dei Regolamenti interni di quest'ultime con quello del Congresso:
 1. adotta il Regolamento interno della Camera delle Regioni, quale riprodotto nell'allegato 1 della presente risoluzione;
 2. decide che detto Regolamento interno entrerà in vigore, in modo generale il 2 giugno; l'articolo 7, paragrafi 3 e 4 entreranno tuttavia in vigore con effetto immediato;
 3. decide che si procederà, dopo un adeguato periodo, ad una revisione e, se del caso, a delle modifiche di detto Regolamento interno, alla luce dell'esperienza acquisita a tale data; propone che la Camera delle Regioni, alla sua quinta sessione, nel 1998, istituisca a tale effetto un gruppo di lavoro che presenterà una relazione sulla questione al momento della sesta sessione della Camera nel 1999.

**REGOLAMENTO INTERNO
DELLA CAMERA DELLE REGIONI (CDR)**

- A. Mansioni e composizione della CdR

- B. Strutture della CDR
 - I. Ufficio di Presidenza
 - II. Camera della Commissione Permanente
 - III. Gruppi di lavoro *ad hoc*

- C. Delegazioni nazionali, osservatori

- D. Procedura in seno alla CdR e alle sue strutture
 - I. Camera delle Regioni
 - II. Strutture della Camera

- E. Presa di decisioni

- F. Lingue di lavoro e documenti

- G. Modifiche al Regolamento interno

A. MISSIONI E COMPOSIZIONE DELLA CAMERA DELLE REGIONIArticolo 1 - Mansioni della CdR

1. La Camera delle Regioni (CdR) contribuisce ad assolvere le missioni affidate al Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa (CPLRE) in virtù dell'articolo 2 della Risoluzione statutaria (94) 3.

2. Essa rappresenta gli interessi delle collettività regionali degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Articolo 2 - Composizione della CdR

1. La CdR dispone dello stesso numero di seggi del CPLRE stesso.

2. Ogni Stato membro designa, al momento di rendere nota la composizione della sua delegazione presso il CPLRE, i Rappresentanti ed i Supplenti che sono membri della CdR.

3. La verifica di tali designazioni per quanto riguarda l'appartenenza alla CdR viene effettuata in seno all'Ufficio di presidenza della CdR.

4. L'appartenenza alla CdR è subordinata alla qualità di Rappresentante o di Supplente presso il CPLRE.

B. STRUTTURE DELLA CAMERA DELLE REGIONIArticolo 3 - Strutture

Le strutture della CdR sono l'Ufficio di presidenza, la Camera della Commissione permanente e i Gruppi di lavoro ad hoc della Camera.

I. UFFICIO DI PRESIDENZAArticolo 4 - Seduta costitutiva

1. L'elezione del Presidente ha luogo durante la seduta inaugurale di ogni sessione ordinaria per la quale sono rinnovate le delegazioni nazionali.

2. Fino all'elezione del nuovo Presidente, la seduta è presieduta dal decano dei delegati. Vengono autorizzati durante tale presidenza solo gli interventi riguardanti l'elezione del Presidente della Camera.

Articolo 5 - Elezione del Presidente

1. Ogni membro della CdR può presentare la sua candidatura alla carica di Presidente. La candidatura deve venir notificata per iscritto presso il Segretariato della Camera prima dell'inizio della sessione, non oltre un'ora prima dell'inizio previsto del primo turno di scrutinio presso il decano dei delegati che presiede la seduta.

2. Il Presidente della CdR è eletto a scrutinio segreto. Due scrutatori, non candidati alla funzione di Presidente ed estratti a sorte tra i membri della Camera, sono incaricati dello spoglio delle schede.

3. Se al primo turno di scrutinio nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti della Camera, si procede ad un secondo turno di scrutinio. Verrà eletto dopo questo secondo turno il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, si procederà all'estrazione a sorte tra i candidati.

Articolo 6- Elezione dei Vicepresidenti

1. Dopo l'elezione del Presidente, la Camera elegge tra i suoi membri sei Vicepresidenti, rispettando, per quanto possibile, una ripartizione geografica equilibrata tra gli Stati membri.

2. I membri che appartengono allo stesso Stato del Presidente della Camera non possono candidarsi alla carica di Vicepresidente.

3. Le candidature devono essere presentate per iscritto presso il Segretariato della Camera, prima dell'inizio della sessione, al più tardi un'ora prima dell'inizio previsto dello scrutinio presso la Presidenza.

4. L'elezione dei Vicepresidenti avviene in un solo turno di scrutinio, a schede segrete. Vengono eletti i sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Se, tra i sei candidati, due o più appartengono alla stessa delegazione nazionale, è eletto Vicepresidente solo quello che ha ottenuto il numero di suffragi più alto. L'altro o gli altri candidati appartenenti a tale delegazione nazionale non contano per determinare i sei candidati che hanno ottenuto il numero di suffragi più alto. A parità di voti, si procederà all'estrazione a sorte.

5. L'ordine di precedenza dei Vicepresidenti è determinato dall'ordine nel quale sono stati eletti, anche nel caso in cui ci fossero stati solo sei candidati. In caso di parità di voti, si procederà all'estrazione a sorte.

Articolo 7. - Composizione e durata del mandato dei membri

1. L'Ufficio di Presidenza della CdR è costituito dal suo Presidente e dai suoi Vicepresidenti. Il Presidente rappresenta la CdR in tutte le sue relazioni con altre istituzioni ed organismi. Può delegare delle funzioni ad un Vicepresidente di sua scelta.

2. Il Presidente e i Vicepresidenti esercitano le loro funzioni durante due sessioni ordinarie, cioè fino all'inizio della sessione ordinaria successiva, per la quale le delegazioni nazionali sono nuovamente designate.

3. Se il Presidente della Camera si dichiara nell'impossibilità permanente di esercitare le sue funzioni, oppure se perde la qualità di membro della Camera delle Regioni, le sue funzioni vengono assunte dal primo Vicepresidente fino all'inizio della sessione ordinaria successiva. Se, per tale sessione ordinaria, non sono rinnovate le delegazioni nazionali, un nuovo Presidente della Camera è eletto conformemente alle condizioni previste all'articolo 5. Resta in funzione fino all'inizio della sessione ordinaria successiva, per la quale le delegazioni nazionali vengono rinnovate.

4. Il comma 3 della presente disposizione si applica per analogia quando uno dei Vicepresidenti si dichiara nell'impossibilità permanente di esercitare le sue funzioni o se perde la qualità di membro della Camera delle Regioni.

5. Il comma 3 della presente disposizione si applica anche nel caso di necessità di una nuova elezione, in conformità all'articolo 11 (2) del Regolamento del CPLRE.

Articolo 8 - Mansioni

L'Ufficio di Presidenza della CdR è incaricato della preparazione delle sessioni di detta Camera. Svolge inoltre tutte le mansioni che gli sono affidate - in virtù del presente Regolamento interno - dalla Camera della Commissione permanente o dalla Camera stessa.

II. CAMERA DELLA COMMISSIONE PERMANENTE

Articolo 9 - Composizione

1. I membri della Commissione permanente del CPLRE che fanno parte della CdR compongono la Camera delle Regioni della Commissione permanente del CPLRE, qui appresso designata "Camera della Commissione Permanente".

2. Il Presidente della CdR assume la presidenza della Camera della Commissione permanente.

Articolo 10 - Mansioni

1. La Camera della Commissione permanente è incaricata di garantire la continuità dei lavori della CdR e di agire in suo nome negli intervalli tra le sessioni.
2. La Camera della Commissione espleta inoltre tutte le mansioni che le vengono affidate, in virtù del presente Regolamento interno, dalla CdR o dall'Ufficio di presidenza della CdR.

III. GRUPPI DI LAVORO AD HOC

Articolo 11 - Costituzione

1. L'Ufficio di presidenza della CdR può costituire dei Gruppi di lavoro ad hoc per delle questioni, che, in base al parere dell'Ufficio di presidenza del CPLRE, sono di esclusiva competenza della CdR.
2. Le mansioni di un Gruppo di lavoro ad hoc sono le seguenti:
 - a. preparazione di una relazione;
 - b. organizzazione di una conferenza;
 - c. controllo continuato di un progetto di cooperazione; oppure
 - d. attività intergovernative specifiche del Consiglio d'Europa.

Articolo 12 - Composizione

1. Un Gruppo di lavoro ad hoc si compone al massimo di undici membri e di un ugual numero di sostituti. I membri titolari ed i sostituti devono essere membri della Camera.
2. L'Ufficio di presidenza designa i membri in base alle proposte presentate dalle delegazioni nazionali rappresentate alla Camera. Nella designazione dei membri di un Gruppo di Lavoro, l'Ufficio di presidenza deve tener conto, oltre che dell'esperienza e della conoscenza che i candidati possiedono sull'argomento affidato al gruppo, anche della necessità di una ripartizione geografica equa dei seggi in seno ai Gruppi di lavoro della Camera tra le delegazioni nazionali rappresentate nel suo seno.
3. Un membro di un Gruppo di lavoro ad hoc designa, in caso di impossibilità temporanea, un sostituto e lo rende noto al segretariato della Camera.

Articolo 13 - Durata del mandato

1. I Gruppi di lavoro cessano la loro attività quando hanno portato a termine il loro mandato.

2. Se un Gruppo di lavoro non ha completato la sua missione prima della sessione ordinaria successiva, per la quale vengono rinnovate le delegazioni nazionali, oppure se tale missione comporta un'attività continuativa, l'Ufficio di presidenza della Camera che è appena stato eletto può creare nuovamente un Gruppo di lavoro incaricato dello stesso mandato, perché continui i lavori effettuati fino ad allora. La designazione dei membri e dei sostituti di tali Gruppi di lavoro avviene in conformità all'articolo 12;

Articolo 14 - Presidente e Presidente supplente

1. La prima seduta di un Gruppo di lavoro è presieduta dal membro più anziano presente, fino all'elezione del Presidente.

2. Il Gruppo di lavoro elegge il suo Presidente ed il Presidente supplente. Viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di suffragi espressi. L'elezione avviene per alzata di mano, oppure, se ne viene fatta richiesta, a scrutinio segreto.

3. Il Presidente e il Presidente supplente di un Gruppo di lavoro restano in carica fino a conclusione del mandato del Gruppo di lavoro, oppure, al più tardi, fino all'inizio della sessione ordinaria successiva, per la quale le delegazioni nazionali vengono nuovamente designate.

4. Se il Presidente è nell'impossibilità di assistere ad una seduta del Gruppo di lavoro, viene sostituito nelle sue mansioni ed obblighi dal suo supplente.

C. DELEGAZIONI NAZIONALI, OSSERVATORI

Articolo 15 - Delegazioni nazionali

I membri inviati alla CdR da uno Stato membro possono costituire la delegazione nazionale di detto Stato membro presso la Camera. Ogni delegazione nazionale designa un portavoce che può esprimere dei pareri a nome della delegazione davanti alla Camera e all'Ufficio di presidenza.

Articolo 16 - Osservatori

1. Le associazioni di poteri locali e regionali con statuto di osservatore presso il CPLRE godono dello stesso statuto presso la CdR.

2. Altre organizzazioni possono domandare di ottenere lo statuto di osservatore presso la CdR. Se una richiesta in tal senso giunge all'Ufficio di presidenza della CdR al più tardi un mese prima dell'inizio di una sessione ordinaria, la Camera si pronuncia su tale richiesta all'inizio della sessione. In caso contrario, è la Camera della Commissione permanente che si pronuncia su tale richiesta. Essa informa la Camera, all'inizio della sua sessione ordinaria successiva, della decisione che ha preso.

3. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 6 del regolamento interno del CPLRE si applicano per analogia.

**D. PROCEDURE IN SENO ALLA CAMERA DELLE REGIONI
E ALLE SUE STRUTTURE**

I. CAMERA DELLE REGIONI

Articolo 17 - Sessioni

1. La CdR si riunisce annualmente in sessione ordinaria presso la sede del Consiglio d'Europa. Tale sessione precede e/o segue immediatamente la sessione del CPLRE.

2. La Camera può presentare all'Ufficio di presidenza del Congresso una risoluzione che richieda all'Ufficio di presidenza di proporre al Comitato dei Ministri di autorizzare una sessione supplementare della CdR. Detta risoluzione indica il luogo e le date previsti per tale sessione supplementare, come pure le ragioni per cui pare necessario tenere una sessione supplementare. La risoluzione deve essere adottata a maggioranza dei due terzi dei membri della CdR.

Articolo 18 - Progetto di ordine del giorno

L'Ufficio di presidenza stabilisce l'ordine del giorno di ogni sessione della CdR, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della Carta. Per quanto possibile, si deve tener conto delle proposte della Camera della Commissione permanente.

Articolo 19 - Adozione dell'ordine del giorno

1. Il progetto di ordine del giorno di una sessione della CdR viene comunicato ai membri della Camera al più tardi un mese prima dell'inizio della Sessione. Se l'ordine del giorno prevede delle relazioni che devono essere adottate senza discussione (procedura di adozione senza discussione), lo deve precisare espressamente.

2. Le domande tendenti a modificare l'ordine del giorno devono essere presentate da almeno dieci membri della Camera appartenenti ad almeno due delegazioni nazionali e devono essere comunicate al Presidente della Camera almeno un'ora prima dell'inizio della Sessione. La domanda deve essere accompagnata da una breve motivazione sulle ragioni che la determinano, di cui il Presidente della Camera dà lettura all'inizio della sessione. La Camera si pronuncia sulla domanda senza dibattito.

3. La Camera stabilisce, nel rispetto del calendario fissato dal Congresso, l'ordine del giorno definitivo a maggioranza dei suffragi espressi.

Articolo 20 - Pubblicità dei dibattiti

1. Le sedute della CdR sono pubbliche.

2. Dopo ogni seduta, viene pubblicato un resoconto delle discussioni nelle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

Articolo 21 - Presidenza

1. Durante le Sessioni, il Presidente della Camera apre, sospende e toglie le sedute della Camera. Dirige le discussioni, fa osservare il Regolamento interno, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiusi i dibattiti, mette ai voti le questioni e proclama i risultati delle votazioni.

2. Se il Presidente vuole prendere parte alla discussione quale oratore, lascia il seggio presidenziale per tutta la durata di tale discussione. Può tuttavia partecipare alle votazioni restando al seggio presidenziale.

3. In caso di assenza o di impossibilità temporanea, il Presidente della Camera è sostituito da uno dei Vicepresidenti, che avrà designato previa consultazione dell'ufficio di presidenza.

Articolo 22 - Ordine pubblico nell'aula

L'articolo 15 del Regolamento interno del Congresso è applicabile per analogia.

Articolo 23 - Dibattiti

1. Se l'ordine del giorno adottato dalla Camera prevede l'applicazione, per uno o più punti, della procedura di adozione senza discussione, l'articolo 22 del Regolamento interno del CPLRE si applica per analogia.

2. Tutti gli altri punti iscritti all'ordine del giorno sono oggetto di discussione, a meno che la Camera non decida altrimenti.

3. Le discussioni vertono sulle relazioni relative ai diversi punti all'ordine del giorno, come pure sui progetti di risoluzione, di raccomandazione o di parere della Camera al riguardo.

4. I documenti citati al paragrafo 3 vengono distribuiti ai membri della CdR, insieme al progetto di ordine del giorno, in linea di massima un mese prima dell'inizio della Sessione nel corso della quale devono essere discussi. Tale disposizione non si applica ai documenti di motivazione di una domanda di modifica dell'ordine del giorno, in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 24 - Diritto di parola e mozioni di procedura

L'articolo 24, paragrafi 1 e 2, ed i paragrafi da 4 a 9, come pure l'articolo 25 del Regolamento interno del CPLRE si applicano per analogia.

II STRUTTURE DELLA CAMERA

Articolo 25 - Ritmo delle riunioni

1. Le strutture della Camera delle Regioni si riuniscono ogni qualvolta è necessario per l'espletamento della loro missione e nei limiti dei mezzi finanziari disponibili.

2. A conclusione di ogni riunione, i membri della struttura in questione fissano a maggioranza le date ed il luogo della riunione seguente.

Articolo 26 - Convocazione delle riunioni

1. Le riunioni delle strutture della Camera sono convocate dal segretariato, su proposta del Presidente della struttura interessata.

2. La convocazione viene resa nota ai membri della struttura interessata al più tardi due settimane prima dell'inizio della riunione. Il progetto di ordine del giorno ed i documenti che costituiscono la base delle discussioni sono allegati alla convocazione.

Articolo 27 - Pubblicità delle riunioni

1. Le riunioni delle strutture della Camera delle Regioni si svolgono a porte chiuse, salvo decisione contraria dei membri della struttura in questione, presa per la totalità o per una parte della riunione.

2. La disposizione di cui sopra si applica senza pregiudizio dei diritti delle organizzazioni che godono dello statuto di osservatore presso la Camera delle Regioni, conformemente all'articolo 16.

Articolo 28 - Presidenza - Ordine pubblico nell'aula

1. Le riunioni sono dirette dai rispettivi Presidenti. L'articolo 21 del presente Regolamento si applica, essendo però inteso che il Presidente può ugualmente prendere parte alle discussioni come oratore, senza dover rinunciare alla presidenza.

2. L'articolo 22 (Ordine pubblico nell'aula) del presente Regolamento si applica per analogia.

Articolo 29 - Audizioni

1. Qualsiasi struttura della Camera delle Regioni può organizzare delle audizioni nel quadro delle sue riunioni.

2. Le disposizioni dell'articolo 36, commi da 1 a 6 del Regolamento del CPLRE si applicano per analogia a tali audizioni.

Articolo 30 -Consiglieri

1. In linea di massima, ogni membro di una struttura della Camera delle Regioni puo' invitare alle riunioni di detta struttura un solo consigliere personale di sua scelta. Le spese di partecipazione di questo consigliere non sono a carico del bilancio della Camera.

2. Un rappresentante, autore di una proposta respinta e trasmessa nuovamente ad un gruppo ad hoc e che non è membro di tale gruppo, puo' essere invitato da quest'ultimo a partecipare ai suoi lavori a titolo consultivo.

Articolo 31 - Relazioni dei Gruppi di lavoro

1. I gruppi ad hoc designano per ogni argomento un relatore incaricato di elaborare la relazione del gruppo e di presentarla alla Camera.

2. La relazione finale di un gruppo comprende un testo proposto per adozione e una motivazione. Solo il testo proposto per adozione è sottoposto alla votazione della Camera,e, se necessario, del Gruppo di lavoro. Esso consiste in un progetto di raccomandazione, di parere e/o di risoluzione.

3. I pareri minoritari sono inclusi nella motivazione della relazione. Se la relazione è stata oggetto di votazione da parte del gruppo di lavoro, il risultato della votazione è menzionato in questa parte della relazione.

4. I gruppi ad hoc possono ugualmente presentare delle relazioni informative o interinali che non comprendono necessariamente un testo destinato all'approvazione.Se l'Ufficio di presidenza o la Camera della Commissione permanente richiedono a maggioranza ad un Gruppo di lavoro di presentare una relazione interinale, detta relazione verrà presentata alla riunione successiva della Camera della Commissione permanente.

5. Dopo approvazione di una relazione da parte di un Gruppo di lavoro e conformemente all'incarico affidatogli, il Gruppo decide se tale relazione debba essere presentata alla Camera per discussione o per approvazione senza discussione, oppure alla Camera della Commissione permanente per esame ed approvazione.

6. Se la relazione del Gruppo di lavoro non viene approvata all'unanimità, viene trasmessa alla Camera per discussione.

E. APPROVAZIONE DEI TESTI

Articolo 32 - Approvazione

1. La Camera delle Regioni approva le raccomandazioni, i pareri e le risoluzioni che le vengono presentati per approvazione dai suoi Gruppi di lavoro.

2. La Camera della Commissione permanente approva le raccomandazioni, i pareri e le risoluzioni che le vengono presentati dai Gruppi di lavoro ad hoc della Camera delle Regioni, ai sensi dell'articolo 31 del presente Regolamento interno.

3. La Camera della Commissione permanente formula dei pareri sulle raccomandazioni e sui pareri della Camera dei Poteri locali trasmessi per parere dalla Commissione permanente del CPLRE alla Camera delle Regioni. La Camera della Commissione permanente designa un relatore incaricato della stesura di detto parere. La versione definitiva del parere è decisa dalla Camera della Commissione permanente.

4. In caso d'urgenza, l'Ufficio di presidenza puo' prendere le decisioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 33 - Procedura di votazione

1. Il modo di scrutinio in vigore alla Camera delle Regioni è fissato, per analogia, dall'articolo 27 del Regolamento interno del Congresso dei Poteri Locali e Regionali, salvo restando il fatto che una votazione per appello nominale è richiesta qualora dieci membri o più della Camera delle Regioni appartenenti ad almeno due delegazioni nazionali ne facciano la richiesta.

2. Le strutture della Camera delle Regioni votano per alzata di mano, salvo se il presente Regolamento interno prevede diversamente.

Articolo 34 - Numero legale

1. La Camera delle Regioni puo' validamente deliberare e prendere una decisione, sempre che non sia stato constatato, su richiesta di dieci membri appartenenti ad almeno due delegazioni, o tramite l'esito di una votazione per appello nominale o di una votazione a scrutinio segreto, che meno della metà dei membri è presente in aula.

2. Una struttura puo' discutere e deliberare se il terzo dei suoi membri è presente in aula. Non puo' tuttavia votare l'insieme di una relazione a meno che non sia presente in aula la maggioranza dei membri.

3. Di norma, le strutture prendono decisioni per consenso. Se la decisione sull'insieme di una relazione non è raggiunta all'unanimità, i pareri minoritari devono essere indicati nella relazione.

4. In mancanza del numero legale, il Presidente dichiara senza indugi tolta la seduta e annuncia la data della seduta successiva.

Articolo 35 - Maggioranza

1. Le decisioni relative alle raccomandazioni ed ai pareri destinati al Comitato dei Ministri e/o all'Assemblea parlamentare sono prese a maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi.

2. Le altre decisioni sono prese a maggioranza dei suffragi espressi, salvo disposizioni contrarie del presente Regolamento interno.

Articolo 36 - Trasmissione alla Commissione permanente del CPLRE

Le raccomandazioni, i pareri e le risoluzioni approvati dalla CdR o dalla Camera della Commissione permanente sono trasmessi alla Commissione permanente del Congresso per approvazione, ai sensi dell'articolo 10 della Carta.

Articolo 37 - Mozioni

1. Ogni membro della Camera delle Regioni puo', nel quadro di una sessione di detta Camera, presentare su forma di risoluzione delle proposte invitanti la Camera delle Regioni e/o le collettività territoriali che essa rappresenta ad avviare delle azioni nell'ambito delle competenze del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa. Tali proposte devono essere presentate per iscritto e firmate da almeno dieci membri della Camera delle Regioni appartenenti ad almeno due delegazioni nazionali. Possono comprendere una motivazione scritta.

2. La presidenza decide in ordine alla ricevibilità di tali proposte. Le proposte dichiarate ricevibili vengono stampate ed immediatamente distribuite. La Camera delle Regioni le esamina alla fine della sessione.

3. Le proposte sono ammesse ad ulteriore esame se c'è la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

4. Le proposte ammesse ad ulteriore esame sono trasmesse all'Ufficio di presidenza della CdR per seguito da dare, conformemente all'articolo 8 della Carta.

F. LINGUE DI LAVORO E DOCUMENTI

Articolo 38

Gli articoli 30, 38, 39, 41, 42 e 43 del Regolamento interno del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa si applicano per analogia.

G. REVISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 39 - Revisione del Regolamento Interno su iniziativa della CdR

1. Le proposte tendenti alla modifica del presente Regolamento Interno sono presentate per iscritto da almeno dieci membri della Camera delle Regioni appartenenti ad almeno due delegazioni nazionali. Vengono trasmesse all'Ufficio di presidenza della Camera delle Regioni almeno due mesi prima della sessione della Camera.

2. Le proposte devono essere inviate ai membri della Camera delle Regioni contestualmente alla convocazione e agli altri documenti inerenti alla sessione della Camera, almeno un mese prima dell'inizio di detta sessione. Il progetto di ordine del giorno deve indicare chiaramente che le proposte devono venir esaminate dopo l'inizio della sessione e dopo l'adozione dell'ordine del giorno nella sua forma definitiva.

3. La decisione in merito alle proposte è presa a conclusione di una discussione, a maggioranza dei membri della Camera.

Articolo 40 - Revisione del regolamento interno a seguito dell'emendamento di norme superiori

1. Se la Risoluzione statutaria (94) 3, la Carta del Congresso e/o il regolamento interno del Congresso sono oggetto di modifiche che hanno delle ripercussioni sulla Camera delle Regioni e sul presente Regolamento interno, l'Ufficio di presidenza della Camera della Regioni, alla sua prima riunione dopo dette modifiche, istituisce un Gruppo di lavoro ad hoc incaricato della revisione del presente Regolamento.

2. Il Gruppo di lavoro presenta alla sessione successiva della Camera delle Regioni una relazione sulle modifiche da apportare al regolamento interno, nonché delle proposte concrete in vista della sua revisione. La Camera delle Regioni decide in merito a tali proposte a maggioranza dei membri.

